

**Provvedimento di Decisione a contrattare SEMPLIFICATA**

**OGGETTO: Acquisto di piastrelle ceramiche in carburo di silicio** mediante affidamento diretto sul mercato libero, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., senza previa acquisizione di più preventivi.  
CIG: ZAA2DB223E – CUP: B32F16001290002

**IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI GENOVA  
ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L'ENERGIA**

**VISTO** il D.Lgs. N° 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il D.Lgs. N° 213 del 31 dicembre 2009 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge N° 165 del 27 settembre 2007”;

**VISTO** il D.Lgs. N° 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge N° 124 del 7 agosto 2015”;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. N° 0025034 e pubblicato sul Supplemento Ordinario N° 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N° 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n° 93, prot. AMMCNT-CNR n° 0051080/2018 del 19 luglio 2018;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento N° 14/2019 del Presidente del CNR entrato in vigore il 1° marzo 2019;

**VISTO** il provvedimento N°042 prot. AMMCNT-CNR n° 00028708 del 29 aprile 2016 del Presidente del CNR relativo alla conferma dell'Istituto ICMATE (Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia) precedentemente denominato IENI;

**VISTO** il Provvedimento n. 131/2018 del Direttore Generale CNR prot. AMMCNT-CNR n. 0063891 del 02/10/2018 con cui la prof.ssa Lidia Armelao è nominata Direttore dell'Istituto di Chimica e della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia -ICMATE, per il periodo 1/10/2018 -30/09/2022;

**VISTO** il Provvedimento protocollo ICMATE n. 0002806 del 27/12/2019 con il quale la prof.ssa Armelao, conferma la dott.ssa Maria Luigia Muolo quale Responsabile della Sede Secondaria di Genova dell'Istituto, (per brevità Stazione Appaltante) con delega alla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del provvedimento n. 42 di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto, con poteri di firma;

**VISTA** la delibera N° 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 29 novembre 2019, Verbale N. 392 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020;

**VISTO** l'articolo 1 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

**VISTO** il D.Lgs. N° 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, così come modificato dal D.Lgs. N° 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito, per brevità anche “Codice”;

**VISTO** il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;

**VISTO** l'articolo 32, comma 2, del Codice secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'articolo 36, comma 1, del Codice secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

**VISTO** altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

**VISTI** il D.L. N° 52 del 7 maggio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito, con modificazioni, dalla Legge N° 94 del 6 luglio 2012, ed il D.L. N° 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito dalla Legge N° 135 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della Legge N° 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge N° 145/2018, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000 e sino al sotto soglia;

**VISTA** la Legge N° 208/2015 all'art. 1, comma 512 che, per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

**PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata dalla richiedente D.ssa GIURANNO a mezzo di Richiesta di Acquisto del 03/07/2020;

**DATO ATTO** che si intendono perseguire le finalità del progetto **DCM.AD006.028 GEMMA**, del CNR-ICMATE GE **RITENUTO** di dover provvedere al soddisfacimento della sopra citata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle forniture di beni/servizi in essa indicate;

**VALUTATO** che, per ragioni di speditezza e coerentemente con la natura e le peculiarità dell'esigenza rappresentata, sia possibile prescindere dall'acquisizione di più preventivi, ferma restando la necessità di valutare la congruità del prezzo offerto dall'operatore economico interpellato;

**VISTE** le Linee guida ANAC N° 4, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 206 del 1° marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**RITENUTO** che sussistano i presupposti per l'affidamento diretto sopra richiamato;

**VISTI** gli articoli 4, 5 e 6 della già citata Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente "Unità organizzativa responsabile del procedimento", "Responsabile del procedimento" e "Compiti del responsabile del procedimento";

**VISTE** le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (nel seguito, per brevità, anche "RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni";

**VISTO** il proprio provvedimento in data 05/02/2020 registrato al protocollo CNR-ICMATE N° 254 con cui la D.ssa Maria Luigia Muolo, in servizio presso ICMATE GENOVA, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, per tutte le acquisizioni di beni e servizi per la sede secondaria di Genova, fino al 31/12/2020, possedendo la medesima le competenze professionali adeguate in relazione alle procedure di acquisizione di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria da parte del RUP si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.);

**PRESO ATTO** che, a seguito di un'indagine informale del mercato, è pervenuto all'Istituto il preventivo N. PG-20-03917-ROZA del 02/7/20 dell'operatore economico **PRODOTTI GIANNI SRL** per un importo relativo all'articolo di nostro interesse pari a € 1.165,00 al netto dell'IVA (Prot. ICMATE n. 1201 del 16/07/20)

**CONSIDERATA** la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;

**RITENUTA** la sopra citata offerta:

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili;
- Seria ed affidabile, in quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente nei precedenti rapporti contrattuali con l'Istituto;

**VERIFICATA** la relativa copertura finanziaria all'interno del GAE **P0212031 UE H20 GEMMA residui 2019**;

**CONSTATATO** che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice mediante dichiarazione sostitutiva resa in data 12/06/20 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N° 445 del 28 dicembre 2000, e che sono state completate, senza riscontrare cause ostative, le verifiche dell'estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l'ANAC e del documento unico di regolarità contributiva;

**TENUTO CONTO** che l'Istituto, ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida n° 4 ANAC, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui trattasi, effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine la stessa si doterà di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale saranno definiti le modalità dei controlli a campione;

**VISTO** l'articolo 3 della L. N° 136 del 13 agosto 2010, n. 136 recante "Tracciabilità dei flussi finanziari" e il DL N° 187 del 12 novembre 2010 convertito dalla Legge N° 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

**VISTA** la Delibera ANAC N° 556 del 31 maggio 2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge N° 136 del 13 agosto 2010";

**DATO ATTO** che l'appalto è stato registrato con Smart CIG **ZAA2DB223E**

**VISTI** il D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza";

**PRESO ATTO** che l'articolazione tecnica dell'Istituto incaricata della predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili tecnici del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico né è stato predisposto il DUVRI;

**VISTI** il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l'articolo 29 del Codice, in materia di Amministrazione trasparente;

**RITENUTO** che, per quanto sopra argomentato, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo Codice e delle disposizioni di cui alla già richiamata Legge N° 241/1990;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere;

## DETERMINA

**DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

**DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'affidamento diretto sul mercato libero, della fornitura di cui all'oggetto, all'operatore economico **PRODOTTI GIANNI SRL (MILANO)** – P.IVA 02118311006, (cod. terzo Sigla 46717) per un importo complessivo pari a € **1.165,00** oltre IVA;

**DI CONFERMARE**, quale RUP, la D.ssa Muolo;

**DI NOMINARE** la D.ssa GIURANNO quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale incarico;

**DI CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che:

- Non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;
- Nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto;

**DI AUTORIZZARE** la stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice;

**DI STABILIRE** che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all'art. 35 del Codice, per l'effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del medesimo Codice;

**DI STABILIRE** le clausole essenziali del contratto:

- Tempi di consegna: 15 giorni naturali dalla ricezione della lettera-ordine;
- Luogo di consegna: CNR – ICMATE– Sede di GENOVA;
- Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione;

**DI STABILIRE** che, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, l'operatore economico sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DI AUTORIZZARE** la registrazione dell'impegno definitivo della somma complessiva di € **1.421,30**. Iva inclusa, sul GAE **P00212031** alla voce del piano **13012** "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" residui 2019 impegno n. **915000389**;

**DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet [www.cnr.it](http://www.cnr.it), nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge N° 190 del 6 novembre 2012 e dal D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013.

Il responsabile ICMATE-GENOVA  
Dott.ssa Maria Luigia Muolo